



Decreto n° 0167 / Pres.

Trieste, 28 settembre 2021

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

LR 23/1997, ART. 23. SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE DI Pagnacco

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 28/09/2021

Siglato da:

GIANNI CORTIULA

in data 28/09/2021

Premesso che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati eletti il Consiglio comunale di Pagnacco ed il Sindaco nella persona del sig. Luca Mazzaro;

Preso atto che in data 20 settembre 2021 il predetto amministratore è deceduto, giusta comunicazione a firma della Vicesindaco del 21 settembre 2021;

Vista la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 “Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d’Aosta, per la Sardegna, per il Friuli – Venezia Giulia e per il Trentino Alto Adige”;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni” ed in particolare l’articolo 6, il quale ha trasferito all’Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

Considerato che in virtù dell’articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 “Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell’Amministrazione regionale”, continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali”;

Constatato che si è verificata la fattispecie prevista dall’articolo 39, comma 1, lettera b), n. 1) (decesso del sindaco) della legge 142/1990 quale causa di scioglimento del consiglio comunale;

Atteso che ai sensi dell’articolo 37 bis, comma 1, della legge 142/1990, in caso di decesso del sindaco il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco, e che, sino alla predetta elezione, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco;

Visto l’articolo 23 della citata legge regionale 23/1997, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali sono adottati dal Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;

Visto l’articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 “Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali”, il quale prevede che le elezioni degli organi dei comuni della Regione si svolgano in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1464 del 24 settembre 2021;

DECRETA

1. Il Consiglio comunale di Pagnacco è sciolto.
2. Il Consiglio e la Giunta del Comune di Pagnacco rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco che avrà luogo, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 19/2013, tra il 15 aprile ed il 15 giugno 2022. Sino alla predetta elezione, le funzioni

del Sindaco sono svolte dalla Vicesindaco Laura Sandruvi.

3. Il presente decreto è trasmesso al Comune di Pagnacco, al Commissario del Governo nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Udine, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -